

PANORAMICA SULLE NOVITÀ DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI (PUBBLICAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE NUOVI COMPITI DELL'ALBO NAZIONALE)

dott.ssa Rosanna Laraia

dirigente APAT- presidente Albo nazionale gestori rifiuti

Sommario:

1	QUADRO GENERALE	20
2	LA PUBBLICAZIONE DELL'ALBO	25

1 QUADRO GENERALE

L'Albo riveste un importante ruolo nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti, come elemento di razionalizzazione del sistema autorizzatorio e di selezione e qualificazione delle imprese.

In particolare, con l'istituzione dell'Albo si è conseguito l'obiettivo di snellire le procedure autorizzative in materia di trasporto di rifiuti. Per questa attività, infatti, il previgente sistema basato sulle autorizzazioni regionali era fonte di complicità procedurali e comportava gravosi oneri per le imprese che dovevano chiedere le autorizzazioni e prestare le relative fideiussioni alla regione di partenza, a quelle di transito e di arrivo con conseguente disparità di trattamento tra le imprese in relazione al grado di efficienza delle diverse amministrazioni territoriali.

Dopo oltre dieci anni di operatività il bilancio dell'Albo, nonostante le difficoltà iniziali derivanti dalle continue modifiche normative e dai conseguenti problemi di natura organizzativa, può ritenersi positivo.

Negli ultimi anni, l'Albo ha, infatti, visto migliorare significativamente la sua efficienza; le Sezioni regionali, in particolare, hanno raggiunto un soddisfacente grado di uniformità nell'applicazione dei criteri e delle procedure d'iscrizione; l'istruttoria delle domande che viene, di norma, espletata in tempi brevi e, persino, in anticipo rispetto ai tempi previsti dal regolamento n. 406/98.

Il comitato nazionale, nel corso del biennio 2003/2004, ha svolto un'intesa attività volta a razionalizzare e semplificare i criteri d'iscrizione al fine di renderli coerenti con le attuali realtà operative, tenendo, comunque, conto delle necessarie garanzie di tutela dell'ambiente e delle indispensabili condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci.

Vanno in tal senso le disposizioni riguardanti i criteri e i requisiti per l'iscrizione dei trasportatori di rifiuti (categorie d'iscrizione dalla 1 alla 5), definite con la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003, l'esenzione dalla perizia giurata per i trattori stradali (deliberazione n. 5 del 12 maggio 2003), le direttive riguardanti la corretta utilizzazione dei codici dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione n. 2000/532/CE.

L'Albo ha reso, inoltre, possibile, con l'emanazione di tre specifiche delibere: la n. 2 del 26 febbraio 2003, la n. 3 e la 4 del 19 marzo 2003 (GU 24 aprile 2003, n. 95), l'iscrizione delle imprese ferroviarie che intendono trasportare rifiuti.

Il trasporto dei rifiuti urbani, prima di dette deliberazioni, non era consentito in assenza di una disciplina organica in materia di trasporto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), del DLG n. 22/1997.

Le deliberazioni dell'Albo consentono, invece, il ricorso al trasporto ferroviario, in conformità ai principi espressi dal VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la Decisione n. 1600/2002/CE.

Con l'entrata in vigore del DM 5 febbraio 2004 (pubblicato sulla GU del 14 aprile 2004, n. 87), recante importi e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per le imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto,

l'Albo ha fatto un ulteriore passo avanti verso la piena operatività, consentendo l'iscrizione nella categoria 10 delle imprese che effettuano tale attività.

Il comitato nazionale aveva, invero, già provveduto ad emanare le disposizioni relative ai criteri per l'iscrizione (delibera 1 febbraio 2000, n. 2 , modificata con delibera 4 marzo 2001, n. 4), ma in considerazione del mutato contesto legislativo ed, in particolare, delle determinazioni della Commissione nazionale amianto, prima ancora dell'emanazione del decreto sulle garanzie finanziarie, ha ritenuto, indispensabile aggiornare detti criteri, emanando una nuova delibera, la n. 1 del 30 marzo 2004, che abroga le due precedenti delibere regolanti la materia.

Inoltre, con deliberazione n. 2 del 30 marzo 2004 il comitato nazionale dell'Albo ha provveduto a licenziare lo schema di domanda d'iscrizione, il foglio notizie e ulteriori disposizioni relative alla documentazione che deve essere presentata a corredo della domanda d'iscrizione.

In conseguenza dell'operatività dell'iscrizione nella categoria 10 possono, inoltre, essere attuate da parte dell'Albo, le disposizioni contenute nel DM 18 marzo 2003, n. 101, recante il regolamento per la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto.

Questo provvedimento detta specifiche disposizioni in materia di criteri per la mappatura e l'individuazione degli interventi urgenti da attivare per la bonifica di siti interessati dalla presenza di amianto. Inoltre, al fine di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti prodotti da tali operazioni istituisce, presso l'Albo, un repertorio delle imprese iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino dei prezzi praticati per le diverse tipologie di servizio. L'obiettivo è quello di fornire un reale servizio agli operatori interessati, agevolando l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare le operazioni di bonifica e individuando i prezzi di riferimento per le specifiche attività svolte.

Ulteriori compiti sono stati affidati all'Albo da decreti legislativi quali il DLG n. 209/2003 di recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli a fine vita.

In detto decreto all'Albo, con il supporto tecnico dell'APAT, è affidato, il compito di garantire il monitoraggio dell'intero sistema di gestione dei veicoli fuori uso, compresi i rifiuti ed i componenti da essi derivanti, nonché il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero e di quelli di sostenibilità economica della filiera di trattamento.

I compiti attribuiti all'Albo derivano dalle sue specifiche competenze nel campo dei trasporti e dal fatto che, nell'ambito del comitato nazionale, sono presenti tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione del decreto nonché le associazioni di categoria degli operatori economici interessati al ciclo di gestione dei veicoli fuori uso.

Al fine di consentire all'Albo l'espletamento dei compiti assegnati, il decreto prevede che gli operatori economici, a partire dal 2003, pubblicino, annualmente, e rendano disponibili all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, informazioni riguardanti:

- la costruzione dei veicoli e dei loro componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;

- il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, dei veicoli fuori uso, con particolare riguardo alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;
- l'ottimizzazione delle soluzioni di reimpiego, riciclaggio, e recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
- i progressi conseguiti in materia di recupero e riciclaggio volti a ridurre il volume dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.

Le informazioni raccolte dall'Albo avranno anche lo scopo di rendere operativo il sistema di ritiro gratuito dei veicoli fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, e di definire la metodologia di calcolo della valutazione economica del veicolo e del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero.

Tali elementi sono, infatti, rinviati dal DLG n. 209/2003 ad un successivo decreto che il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive dovrà emanare, entro il 1° gennaio 2006.

Detto decreto sarà, infatti, elaborato sulla base di un apposito studio predisposto da APAT, e delle informazioni fornite dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Altri importanti compiti per l'Albo sono contenuti all'interno della legge 15 dicembre 2004, n. 308 - Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

In detta legge, i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche, e destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici, sono definiti come materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche e sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

Il comma 27 della legge stabilisce, inoltre, che i rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero siano riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

In detto comma viene prevista l'istituzione di una sezione speciale dell'Albo alla quale dovranno iscriversi le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C al DLG n. 22/1997, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al DM 5 febbraio 1998.

L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza.

Il comitato nazionale dovrà fissare le modalità di funzionamento della sezione speciale; in attesa della individuazione di dette modalità l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

Il comma 29, introduce, inoltre una nuova definizione: "*organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti*" inteso come l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.

L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti dovrà essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34.

Le disposizioni sopra citate, confermano il ruolo centrale dell'Albo come strumento di qualificazione delle imprese ampliandone anche le competenze con la previsione di nuove Sezioni oltre a quelle già indicate dalla legislazione vigente.

In tal senso si muove anche lo schema di decreto di recepimento delle direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che prevede che le imprese che effettuano il trattamento dei RAEE debbano iscriversi all'Albo secondo requisiti e condizioni deliberati dal comitato nazionale.

A tal fine viene disposto che, con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, la categoria 6 di cui al DM n. 406/98 relativa alla gestione di impianti fissi di smaltimento e recupero di titolarità di terzi, venga integrata con una sottocategoria relativa agli impianti di trattamento dei RAEE.

L'obiettivo è sempre quello di assicurare una selezione e qualificazione delle imprese chiamate a gestire impianti che devono effettuare complesse operazioni per la messa in sicurezza ed il trattamento di un flusso di rifiuti, in molti casi, classificabile come pericoloso.

Nonostante i notevoli progressi fin qui descritti effettuati dal sistema dell'Albo e l'ampliamento dei compiti previsti dalla recente normativa e da quella in itinere, va, comunque, evidenziato che non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti; alcune categorie d'iscrizione, infatti, non sono ancora operative non essendo stati emanati i relativi decreti recanti le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie alla prestazione delle quali è subordinata l'iscrizione all'Albo. Tra queste categorie assume particolare importanza la categoria degli intermediari, per i quali la normativa comunitaria richiede esplicitamente l'iscrizione.

Si segnala, invece, che a breve sarà possibile iscriversi nella categoria 9 relativa alle imprese che effettuano la bonifica dei siti, essendo stato predisposto il decreto sulle garanzie finanziarie e diramato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio agli altri ministeri concertanti.

L'operatività della categoria 9 risponde all'esigenza di qualificare un settore che, in considerazione degli interventi da effettuare, deve garantire elevata professionalità e specifica competenza.

Come per l'iscrizione nella categoria 10, il comitato nazionale, in vista della pubblicazione del decreto sulle garanzie finanziarie, ha già avviato i lavori per pervenire in tempi brevi ad una modifica della deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5 che reca i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la bonifica dei siti.

Una modifica della deliberazione si rende necessaria per adeguarla all'evoluzione tecnologica che il settore ha compiuto negli ultimi anni, grazie alla piena operatività del decreto n. 471/1999 in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

In primo luogo, si sta procedendo alla modifica dell'Allegato A "Elenco delle attrezzature" che attualmente individua ben 45 tipologie di apparecchiature che vanno da quelle necessarie per la fase di caratterizzazione del sito (attrezzature per il prelievo dei campioni e loro conservazione, attrezzatura per rilievi geofisici, laboratorio fisso e mobile per analisi chimiche o geologiche) a quelle deputate ad interventi specifici di messa in sicurezza e/o bonifica dei siti (impianto di inertizzazione trasportabile, impianto mobile/fisso di trattamento rifiuti, stazione di stoccaggio provvisorio ecc.).

L'elenco presente nella deliberazione n. 5 del 2001 viene esplicitamente definito come esemplificativo e non esaustivo; tale situazione rende di fatto assai difficile l'istruttoria da parte delle Sezioni regionali che sarebbero chiamate, in maniera del tutto discrezionale, a decidere se iscrivere o meno un'impresa attraverso la valutazione dell'idoneità delle attrezzature in disponibilità dell'impresa scelte sulla base delle 45 elencate.

Il comitato nazionale si sta, pertanto, indirizzando verso la definizione di un elenco che contenga un numero inferiore di attrezzature, escludendo, eventualmente, quelle attrezzature necessarie per la fase di caratterizzazione del sito che, nella maggior parte dei casi non viene eseguita dalle imprese che effettuano poi la bonifica vera e propria.

L'obiettivo è quello di individuare le attrezzature indispensabili all'escavo e alla gestione dell'attività di rimozione dei rifiuti/terreni contaminati, quelle relative alla gestione ed inertizzazione dei materiali prelevati, nonché quelle necessarie alla bonifica delle diverse matrici ambientali compromesse.

Attrezzature specialistiche per interventi specifici, da eseguire in relazione ai contaminanti presenti nel sito, dovrebbero essere stralciate dall'elenco.

L'approccio metodologico scelto garantisce uniformità di comportamento da parte delle sezioni regionali, e tiene conto dei progressi scientifici e tecnologici che il settore potrà compiere in relazione agli interventi specifici; questo, in virtù del fatto che solo in sede di gara per l'effettuazione della bonifica la stazione appaltante può individuare le attrezzature necessarie e specifiche per l'esecuzione dei lavori.

Altri elementi da introdurre a modifica della deliberazione vigente riguardano la necessità di assicurare, da un lato, l'iscrizione di imprese qualificate

che hanno già eseguito interventi di bonifica, dall'altro garantire l'accesso all'iscrizione a quelle imprese, che pur non avendo eseguito lavori di bonifica, possiedono i requisiti di qualificazione professionale ed idoneità tecnica in quanto sono in grado sia di avvalersi di esperti del settore che di acquisire le attrezzature richieste.

Da ultimo tra le novità che caratterizzano e qualificano il sistema Albo, non può non citarsi la pubblicazione dell'elenco nazionale delle imprese iscritte avvenuta con deliberazione del comitato nazionale, n. 3 del 27 ottobre 2004.

Con detta deliberazione il comitato nazionale assolve finalmente ad uno dei più importanti compiti assegnatogli dal DM n. 406/98 (articolo 6, comma 1, lettera a): la pubblicazione dell'Albo.

2 LA PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

La pubblicazione dell'Albo delle imprese iscritte rappresenta:

- uno strumento di trasparenza del settore
- un punto di riferimento per le imprese che producono rifiuti (e che li devono affidare ad operatori qualificati), per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini.
- un importante anello del sistema di contabilità dei rifiuti.

Dal 3 novembre 2004, l'Albo è disponibile sul sito web <http://www.albogestoririfiuti.it> e contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d'iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti.

La ricerca delle imprese può essere effettuata attraverso la corrispondente ragione sociale, la sezione regionale o provinciale di iscrizione, la categoria, il codice dei rifiuti.

Ovviamente, l'Albo, riferendosi alle imprese che risultano iscritte in un determinato periodo temporale, non sostituisce, come precisa la delibera del comitato nazionale, i provvedimenti e i certificati d'iscrizione rilasciati ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 21, comma 2, del DM n. 406/1998.

Il comitato nazionale, ravvisando la necessità di fornire informazioni sempre aggiornate, ha comunque, deliberato un aggiornamento quadrimestrale, accorciando, in tal modo, i tempi fissati dal DM n. 406/1998 che prevede, invece, un aggiornamento annuale; l'obiettivo è quello di pervenire, a regime, ad un aggiornamento in tempo reale.

La pubblicazione dell'Albo è stata resa possibile grazie allo sviluppo del sistema informatico in rete nazionale previsto dal DM n. 406/1998 (*"il comitato nazionale e le Sezioni regionali sono interconnesse dalla rete telematica delle Camere di commercio"*); tale sistema consente da un lato la completa gestione delle procedure di iscrizione ed il caricamento dei relativi dati e dall'altro la costituzione di un archivio nazionale contenente tutti i provvedimenti deliberati dalle Sezioni regionali e dal comitato nazionale dell'Albo gestori, nonché l'elenco delle imprese iscritte.

Già da tempo l'Albo ha realizzato un proprio sito organizzato in:

a) un'area comune di libero accesso, nel quale, oltre all'elenco delle imprese è

presente, anche, materiale informativo sull'Albo, la normativa di riferimento (leggi, decreti, deliberazioni, circolari e provvedimenti del comitato nazionale), le ultime novità in materia, la modulistica per l'iscrizione alle diverse categorie;

b) un'area ristretta con accesso regolamentato che conterrà, una volta a regime, tutti i dati inerenti le procedure di iscrizione.

Con la pubblicazione dell'Albo viene messo a disposizione del complesso sistema che regola la gestione dei rifiuti un importante strumento.

L'operazione, che non ha eguali presso le altre amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni alle attività di gestione dei rifiuti, ha riscosso l'attenzione e il consenso del mondo imprenditoriale, della stampa e di singoli cittadini. L'interesse nei confronti della pubblicazione risulta evidente dall'analisi dei dati relativi al numero di accessi al sito che, dopo un picco registrato nel novembre 2004 (circa 600.000 contatti), si attestano ad oggi intorno ad una media ben superiore a 200.000 contatti al mese.

Le richieste di "interrogazioni al sito" per effettuare ricerche di singole ditte, elenchi per provincia e/o categoria, ricerche per codice di rifiuto, risultano, invece, pari a circa 160.000.

L'informatizzazione dell'Albo gestori rappresenta un obiettivo prioritario non solo per l'Albo, ma anche per il Sistema nel suo complesso e ben si inquadra nell'ambito dei nuovi orientamenti in campo legislativo che prevedono l'introduzione di semplificazioni procedurali per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti, da attuarsi con l'ausilio di nuove tecnologie telematiche (v. legge n. 93/2001 e legge 15 dicembre 2004, n. 308 di delega al governo per il riordino della normativa ambientale).

Ulteriori obiettivi da raggiungere nel breve periodo sono lo sviluppo di ulteriori funzionalità di ricerca e, soprattutto, la realizzazione del sistema dedicato alla gestione telematica delle domande di iscrizione, variazione e delle diverse istanze presentate dalle imprese iscritte o che intendono iscriversi.

Le funzionalità sviluppate mediante le più recenti tecnologie web riguarderanno tutte le procedure di iscrizione, modifica, rinnovo, revisione, cancellazione e sospensione, l'invio della modulistica mediante l'utilizzazione della firma digitale, la gestione dei versamenti dei diritti eseguiti per via telematica e l'accreditamento dei diversi profili di utenti. Sarà, inoltre, realizzato un apposito protocollo nazionale informatico dedicato alle pratiche dell'Albo.

Il sistema consentirà ad ogni operatore iscritto all'Albo o che intende iscriversi di disporre di una propria area esclusiva su web, dalla quale potrà interagire con la Sezione di competenza per la presentazione telematica delle proprie istanze.

In questo modo le Sezioni vedrebbero diminuire i propri tempi di lavorazione in quanto tutti i dati contenuti nelle domande di iscrizione/variazione presentate verrebbero caricati automaticamente nella procedura in dotazione alle Sezioni, e non manualmente come accade ora. Anche le aziende risulterebbero avvantaggiate in quanto potranno effettuare la compilazione delle domande in maniera più rapida ed assistita e, in seguito all'aumentata efficien-

za della Sezione, potrebbero disporre in tempi più brevi dei provvedimenti richiesti. Attualmente il sistema viene già applicato in via sperimentale presso alcune Sezioni regionali (Veneto e Molise).

L'utilizzo dell'informatica per il conseguimento delle semplificazioni procedurali consentirà anche maggiori possibilità di informazione, particolarmente importante nel settore rifiuti. In particolare, oltre alla disponibilità da parte degli enti di controllo delle informazioni relative all'archivio nazionale delle imprese iscritte, oggi attiva grazie alla pubblicazione dell'Albo, sarà avviato, anche, un programma finalizzato ad incrociare i dati dell'archivio con quelli provenienti da altri flussi informativi, tra i quali, la banca dati MUD. Quest'ultima contiene infatti le informazioni relative alla tipologia e alle quantità dei rifiuti trasportati annualmente.

L'obiettivo è quello di creare una rete, in cui i diversi soggetti competenti nella raccolta e gestione delle informazioni sui rifiuti, nonché quelli preposti al controllo e al governo del sistema, condividano le finalità fissate e le regole di un comune spazio comunicativo nel quale scambiare informazioni e coordinare funzioni e competenze. Tale rete della quale dovrebbero far parte, oltre alla pubblica amministrazione, l'Albo, il Sistema agenziale nel suo complesso, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, gli Osservatori regionali e provinciali, gli enti locali, Unioncamere consentirà a ciascun soggetto di scambiare le informazioni necessarie a garantire maggiore efficienza nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Tale rete dovrebbe, nell'ottica di fornire un vero e proprio servizio, garantire l'accesso all'informazione anche agli operatori economici interessati, alle Associazioni di categoria, a quelle ambientaliste e al pubblico nel suo insieme.